



GRAZIE! Vista la grande partecipazione di lavoratrici e di lavoratori, vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno manifestato partecipazione e interesse per il nostro progetto. Altre donne si sono unite al gruppo "LAVORATRICI AUTORGANIZZATE ACI INFORMATICA" per dare il loro contributo e sostegno e i risultati già si sono concretizzati in questo nuovo numero di ParlanDonna.

Vogliamo quindi rinnovare l'invito a partecipare e a contattarci, fornendo nuovi spunti di riflessione e proposte che potremo approfondire insieme, affinché questo spazio comune possa diventare un riferimento di vero interesse per noi lavoratrici.

Per contattarci

Telefono: 06 52999781

E_mail: lavoratriciaciinfo@libero.it

RSU Autorganizzati@informatica.aci.it

LEGISLAZIONE... GRAVIDANZA E CONGEDI PARENTALI

GRAVIDANZA

Nel caso di gravidanza a rischio per fattori naturali o ambientali viene disposta l'assenza obbligatoria dal lavoro a cura del Ministero del Lavoro, previo accertamento medico.

Le lavoratrici non devono essere adibite a mansioni a rischio agenti chimici, fisici, biologici, nonché dei processi industriali durante la gravidanza ed i primi 7 mesi di vita del bambino.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

L'interruzione di gravidanza, naturale o volontaria, viene considerata come malattia.

CONGEDO DI MATERNITA'

Astensione obbligatoria dal lavoro

LAVORATRICI:

Le lavoratrici devono astenersi dal lavoro durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla data del parto (se, per parto prematuro, non si usufruisce completamente dei giorni prima del parto, questi vengono accordati ai mesi successivi) oppure 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo.

LAVORATORI:

Il congedo di paternità può essere usufruito dal lavoratore, in alternativa alla madre, solo per i mesi successivi al parto.

RIPOSI GIORNALIERI

(durante il 1° anno di vita del bambino)

LAVORATRICE

La madre ha diritto a 2 riposi al giorno, di 1 ora l'uno, se la giornata lavorativa supera le 6 ore. I riposi diventano di 1/2 ora se si usufruisce del nido aziendale.

Un riposo al giorno, di 1 ora, se la giornata lavorativa non supe-

ra le 6 ore. Il riposo diventa di 1/2 ora se si usufruisce del nido aziendale. I riposi si raddoppiano in caso di parto gemellare.

LAVORATORE

Il padre può usufruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre o in aggiunta in caso di parto gemellare.

CONGEDO PARENTALE

Astensione facoltativa dal lavoro

FINO A TRE ANNI DEL BAMBINO

Fino al terzo anno di vita del bambino, è previsto un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo massimo



complessivo tra i genitori di sei mesi, retribuito al 30% dello stipendio.

Il nostro accordo integrativo innalza l'indennità al 45 per cento della retribuzione.

FINO A OTTO ANNI DEL BAMBINO

E' previsto un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 11 mesi, coperto da un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

Degli 11 mesi la madre può prenderne al massimo sei e il padre al massimo sette.

Se il padre non prende almeno 3 mesi consecutivi il periodo massimo complessivo è di 10 mesi.

Il nostro accordo integrativo prevede in ogni caso un'indennità pari al 25 per cento della retribuzione.

CONGEDI PARENTALI - RIPOSI E PERMESSI PER I FIGLI CON HANDICAP GRAVE RIPOSI

I genitori di minore con handicap in situazione di gravità accertata possono usufruire dei riposi giornalieri, in alternativa al congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro), per 2 ore al giorno fino ai 3 anni del bambino.

FINO A 8 ANNI DEL BAMBINO

Il congedo è prolungato fino a 3 anni, se il bambino non è ricoverato presso una struttura.

DAI TRE ANNI DEL BAMBINO - PERMESSI

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Il nostro accordo integrativo innalza da tre a quattro le giornate di congedo mensili fruibili.

CONGEDI PARENTALI - GIORNI DI CONGEDO PER MALATTIA DEL BAMBINO

FINO A TRE ANNI DEL BAMBINO

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I giorni di astensione non sono retribuiti.

Il nostro accordo integrativo prevede la possibilità di fruire dei giorni di malattia del bambino come aspettativa facoltativa per maternità, retribuiti quindi al 45%.

FINO A OTTO ANNI DEL BAMBINO

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di

cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. I giorni di astensione non sono retribuiti.

Il nostro accordo integrativo prevede la possibilità di fruire dei giorni di malattia del bambino come aspettativa facoltativa per maternità, eliminando il limite di cinque giorni all'anno e retribuiti quindi al 25 %.

FINO A 14 ANNI DEL BAMBINO

Il nostro accordo integrativo prevede che i dipendenti possano usufruire di permessi non retribuiti per analisi, cure specialistiche e qualunque altra prestazione medica giustificata e documentata sia per se stessi che per i figli fino ai 14 anni di età, da recuperare sull'orario elastico.

CONGEDI PARENTALI - GRAVE INFERMITA'

I dipendenti possono usufruire di un permesso retribuito di tre giorni lavorativi l'anno in caso di grave infermità riferita al coniuge, convivente, genitori, figli fratelli o sorelle, nonni, nipote abbatto (figlio del figlio).

Il nostro accordo integrativo aggiunge i suoceri (o genitori del convivente) come soggetti per i permessi retribuiti e aggiunge 23 ore mensili di permesso non retribuito (non cumulabile con i giorni di congedo della legge 104) in caso di grave infermità riferita al coniuge, convivente, genitori, suoceri (anche genitori del convivente), figli, fratelli o sorelle, nonni, nipote abbatto (figlio del figlio).

CHI PUO' USUFRUIRE DEI CONGEDI PARENTALI

I 5 mesi di aspettativa obbligatoria per maternità sono previsti da tutti i tipi di contratti, anche quelli precari, ad eccezione dei co.co.pro. che per ora prevedono a copertura solo un assegno una tantum.

L'aspettativa facoltativa, invece, è prevista solo da alcuni tipi di contratto.

Comunque, anche se prevista, l'aspettativa obbligatoria viene difficilmente utilizzata, perché le lavoratrici, per paura di vedere interrotto il loro contratto di lavoro, tendono a non usufruirne, a lavorare fino all'ultimo ed a rientrare appena partorito.

Un esempio lampante è la situazione in Atesia, in cui lavoratrici che avevano appena partori-

to, rientravano immediatamente al lavoro ed andavano ad allattare i figli (portati lì da un parente) nel vicino centro commerciale di Cinecittà Due.

(legge n.53 dell' 8 marzo 2000, D.Lsgl. n.151 del 26 marzo 2001, legge n.104, accordi integrativi aziendali Aci Informatica)

Le regole per le adozioni verranno trattate in seguito.

CONGEDI PARENTALI E ... ANTICIPAZIONE TFR

Ai fini del sostegno economico durante il periodo di utilizzo del congedo parentale è previsto che la lavoratrice e il lavoratore a tempo indeterminato possano chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Per questa anticipazione si applicano le regole e le condizioni contemplate dal codice civile, salvo migliori condizioni previste dagli accordi sindacali. Pertanto per poter accedere al beneficio sono necessari: un'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 anni; il contenimento dell'anticipazione entro il 70% del TFR; la possibilità di ottenere l'anticipazione una sola volta nel cor-

so del rapporto di lavoro; limite annuo del 20% degli aventi diritto e comunque del 15% del totale dei dipendenti.

L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo e i richiedenti dovranno osservare rigorosamente i termini di preavviso (15 giorni) per consentire all'azienda il rispetto della norma.

In relazione alla quantificazione dell'importo del trattamento da liquidare si deve considerare la funzione di integrazione della retribuzione e di supporto economico all'assolvimento della funzione genitoriale.

La richiesta economica al dato-

re di lavoro va quindi commisurata all'integrazione della retribuzione. Qualora si ritenga che le spese da sostenere siano superiori all'ammontare della retribuzione non corrisposta, si dovrà fornire la relativa documentazione probatoria.

L'anticipo del TFR può essere richiesto UNA sola volta anche in caso di fruizione frazionata del congedo parentale.

N.B. Attualmente possono richiedere questo tipo di anticipazione le lavoratrici e i lavoratori di Aci Informatica che non versano il TFR al fondo pensione, in quanto questa possibilità non è ancora prevista dal regolamento del fondo FIPACI.

RECENSIONE LIBRI

L'AMORE E' UN DIO di EVA CANTARELLA

Questo è un libro che parla d'amore, dell'amore al tempo della Grecia antica, e ne parla attraverso il racconto di miti e di storie di tutti i giorni. Leggendo questi racconti ci si rende conto che l'amore non è un sentimento

immutabile e non ha sempre avuto le connotazioni romantiche che oggi gli attribuiamo. La concezione dell'amore al tempo dei Greci era ben diversa dalla nostra. Quello che emerge rileggendo le storie di Ulisse e Penelope, ma anche studiando alcuni documenti relativi a vari processi

realmente avvenuti, è un amore a due facce: da una parte l'amore istituzionale, quello degli uomini "cittadini della polis" per le donne, la famiglia, il matrimonio, dall'altra il desiderio sessuale la passione, quello degli uomini per i ragazzi "futuri cittadini della polis", l'amore degli uomini per le donne di rara bellezza.

tadini della polis", l'amore degli uomini per le donne di rara bellezza. L'idea dell'amore è tutta dentro lo stesso sesso, quello maschile.

L'Amore è un dio che uccide le donne, ruba loro l'esclusività del potere biologico di riprodurre la specie umana, mentre si sviluppa come desiderio e passione verso i fanciulli, i quasi-cittadini che vengono iniziati alla politica e al sesso dagli uo-

mini delle polis.

Consigliamo la lettura di questo libro perché attraverso una piccola ricostruzione della civiltà e della cultura che più di altre ha contribuito alla costituzione dell'Europa di oggi, ritroviamo l'origine di alcuni degli elementi culturali che ancora non permettono la piena concretizzazione della parità tra uomo e donna.

Buona lettura a tutte e tutti.



DIRETTIVE CONCERNENTI LE MOLESTIE SUL POSTO DI LAVORO

Art. 1 Principio.

Le molestie sessuali e psicologiche sono vietate.

Art. 2 Definizioni.

E' considerata molestia sessuale sul posto di lavoro ogni tipo di comportamento a connotazione sessuale che lede la dignità di donne e uomini, in particolare:

- a) contatti fisici indesiderati;
- b) tentativi di avvicinamento abbinati a promesse di vantaggi o minacce;
- c) inviti indesiderati che celano intenzioni di ottenere favori sessuali;
- d) osservazioni allusive e imbarazzanti a carattere sessuale;
- e) presentazione o esposizione di materiale pornografico.

E' considerata molestia psicologica ogni atteggiamento ostile che altera il clima di lavoro, particolare comportamenti, parole, atti, gesti, scritti ripetuti e frequenti durante un certo periodo e con i quali una o più persone cercano di nuocere alla personalità, alla dignità o all'integrità fisica o psichica di una persona o di mettere in pericolo il suo posto di lavoro.

ULTIMA ORA...



La mostra raccoglie i disegni satirici di 25 tra i più celebri vignettisti italiani e internazionali ed è aperta fino al 10 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Barbara Pollastrini

(ministra del Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità)